

## proposta di legge n. 51

a iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Maggi, Pergolesi, Fabbri

*presentata in data 5 maggio 2016*

---

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2011, N 22  
“NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE E  
ASSETTO IDROGEOLOGICO E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI  
5 AGOSTO 1992, N. 34 ‘NORME IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA E  
DI ASSETTO DEL TERRITORIO’ E 8 OTTOBRE 2009, N. 22  
‘INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL  
FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L’OCCUPAZIONE,  
MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE  
DI EDILIZIA SOSTENIBILE”

---

Signori Consiglieri,

Le aree destinate a verde pubblico o di uso pubblico negli strumenti urbanistici comunali costituiscono un capitale naturale irrinunciabile in ragione delle prestazioni eco sistemiche che queste garantiscono, del miglioramento della qualità dei luoghi dell'abitare e della unicità e insostituibilità delle stesse.

Come tali quindi vanno preservate in quanto aree strategiche non più riproducibili poiché ubicate in contesti urbanizzati densamente edificati, con scarsità di spazi verdi e sostanziale assenza di altre zone con medesime caratteristiche a tali scopi destinabili.

Si evidenzia che anche dalle indicazioni derivabili dalla direttiva 2001/42/Ce in tema di valutazione ambientale strategica emerge la necessità di politiche attive per gli spazi aperti.

Per tutto quanto sopra esposto si propone con l'articolo 1 di modificare il comma 2 dell'articolo 3 (Programma operativo per la riqualificazione urbana) della l.r. 22/2011, aggiungendo la seguente specificazione: "Le aree destinate a verde pubblico o di uso pubblico individuate dagli strumenti urbanistici comunali ai fini del rispetto della dotazione di standard di cui al d.m. 1444/68, ancorché decorso il termine di cui all'articolo 9 del d.p.r. 327/2001, non possono essere oggetto di trasformazione e di modifica della destinazione urbanistica prevista."

Tale proposta di modifica sarebbe pienamente coerente con le disposizioni del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 6, che all'articolo 2,

comma 1, lettera E), escludono ai fini della verifica dei requisiti indicati dall'articolo 2 del d.m. 1444/1968 le aree destinate dagli strumenti urbanistici comunali a verde pubblico o d'uso pubblico e individuate ai fini del rispetto degli standard minimi previsti dal d.m. 1444/1968; senza la modifica proposta, infatti, ci sarebbe il paradosso che le aree a verde pubblico - che ai sensi del d.m. 1444/1968 andrebbero considerate ai fini della verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 del d.m. stesso in quanto sempre il d.m. fa riferimento alla densità territoriale e non a quella fondiaria - potrebbero essere oggetto di trasformazione urbanistico-edilizia pur se escluse dalla necessità della verifica di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968, obbligatoria invece per tutte le altre aree inserite nei PORU.

Con riferimento alla compensazione urbanistica, di cui all'articolo 8 della l.r. 22/2011, si ritiene opportuno che la stessa sia consentita solo ed esclusivamente tra aree contigue al fine di garantire un corretto ed equilibrato sviluppo urbanistico; la disposizione, infatti, dovrebbe essere riferita a tessuti edilizi o parti di città che hanno caratteristiche morfologico-insediative e ambientali simili allo scopo di prevedere comparti continui ed unitari di trasformazione ed evitare interventi episodici, frammentati.

Di conseguenza all'articolo 2 si propone di modificare, in tal senso, l'articolo 8 della l.r. 22/2011.

La proposta di legge si compone di 3 articoli.

**Art. 1**

*(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 22/2011)*

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 ( Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile") sono aggiunte le seguenti parole: "Le aree destinate a verde pubblico o di uso pubblico individuate dagli strumenti urbanistici comunali ai fini del rispetto della dotazione di standard di cui al d.m. 1444/1968, ancorché decorso il termine di cui all'articolo 9 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) non possono essere oggetto di trasformazione e di modifica della destinazione urbanistica prevista."

**Art. 2**

*(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 22/2011)*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 22/2011, come modificato dall'articolo 1 della l.r. 24/2013, sono aggiunte le seguenti parole: "La compensazione urbanistica è consentita solo ed esclusivamente tra aree contigue e confinanti al fine di garantire un corretto ed equilibrato sviluppo urbanistico."

**Art. 3**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.